



COMUNE DI LANDIONA

PIAZZA VITTORIO EMANUELE III N. 15/D
28064 - LANDIONA (NO)

Tel. 0321-828121 – Fax 0321 – 828350

E-MAIL: municipio@comune.landiona.no.it

Prot n. 2203/IV.5
Ordinanza n. 2 Del 13/09/2013

DISCIPLINA DELLE DEIEZIONI CANINE IN LUOGHI PUBBLICI E DI PUBBLICO TRANSITO.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che i proprietari di Cani sono sempre responsabili, sia del benessere che del controllo e della conduzione dell'animale e, rispondendo, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
- che inoltre, chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
- che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazza, zone verdi, zone attrezzate per bambini, ecc.), a causa dell'incuria dei proprietari/conduttori di cani, viene frequentemente insudiciato dagli escrementi degli animali, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, ipovedenti e anziani, nonché grave pregiudizio al pubblico decoro.

PRESO ATTO:

- altresì che la mancata rimozione delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico, in particolare su marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, nelle aiuole e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, oltre a costituire atto di inciviltà, può comportare rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini ;

RILEVATA:

- la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano ;

DATO ATTO

- che dalle lamentele riscontrate tra la popolazione, effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono

lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;

CONSIDERATO:

- che i luoghi pubblici ed aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti;
- la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

ACCERTATO:

- che tale comportamento dei proprietari di cani è altresì, causa di disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento nonché lesive del decoro e della pulizia cittadina;

VISTO:

- l'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 Novembre 1987, firmata anche dall'Italia;
- la Legge Regionale 11..07.2004 n. 18 ed il Regolamento attuativo della L.R. n. 34 in data 26.7.1993;
- il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

RITENUTO:

- altresì necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del proprietario e/o conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta di deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine ;

VISTO:

- l'art. 7, , 7-bis e 50 comma 5 del D.Lgs. 267(200 e s.m.i.);
- l'art. 39, comma 1 e 103 del vigente regolamento di Polizia Rurale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 24.05.2011;

ORDINA

A tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di:

- 1) **RACCOGLIERE** immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico (limitatamente al centro abitato, ai parchi pubblici, alle piste ciclabili) dell'intero territorio comunale, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a depositarli, con idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all'acqua, negli appositi cestini stradali -se presenti-per la raccolta dei rifiuti;
- 2) **ESSERE SEMPRE FORNITI**, in casi di accompagnamento dei propri animali in aree pubbliche o di uso pubblico (limitatamente al centro abitato, ai parchi pubblici, alle piste ciclabili), di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, quali sacchetti di carta o altre attrezzature necessarie.

E FATTO OBBLIGO

Dopo aver alimentato cani vaganti in aree pubbliche o aperte al pubblico, di rimuovere le ciotole vuote e i resti di cibo a terra per evitare problemi di natura igienico-sanitaria.

AVVERTE

- Che ai trasgressori della presente ordinanza, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali, sarà erogata una sanzione **da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.**
- Che ai trasgressori della disposizione di cui al precedente punto 2 (=di essere sempre forniti di idonea attrezzatura), sarà erogata una sanzione amministrativa **da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.** anche se il proprio animale non ha sporcato il luogo pubblico o aperto al pubblico.
- Che qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici precedentemente indicati, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto ad una ulteriore sanzione amministrativa **da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.**
- Che i proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia di animali.

Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali.

DISPONE

- Che gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone affette da disabilità documentata, nonché alle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle propri mansioni;
- Che il presente atto sostituisce a tutti gli effetti le Ordinanze Sindacali precedentemente emanate sullo stesso argomento;

AVVISA

- Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Landiona lì 13/09/2013

La notifica della presente ordinanza a:
L' Ufficio Territoriali del Governo di Novara.
All' Amministrazione Provinciale di Novara.
Al Comando Polizia Locale di Landiona.
Al Comando Carabinieri – Stazione di Fara (NO)

Il Sindaco
(ALBERTINO MALISA)

